

*Il rispetto dei diritti e delle garanzie difensive
della persona imputata di un reato
è fondamentale in un ordinamento giuridico democratico*

Le garanzie processuali dell'imputato

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Il procedimento penale che si instaura obbligatoriamente dopo la commissione di un reato vede, quali soggetti essenziali, il giudice, il pubblico ministero e l'imputato. Quest'ultimo può considerarsi il protagonista principale perché il procedimento mira ad accertare la verità dei fatti, e proprio da questo accertamento conseguono il proscioglimento o la condanna dell'inquisito che, dovendo essere considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva, deve essere circondato da una serie di garanzie dirette a salvaguardare i suoi diritti.

La prima garanzia è quella di essere portato al "processo" solo in presenza di elementi di prova seri, e ciò perché già il processo, che è pubblico e al quale tutti possono assistere, è di per sé una pena fonte di angoscia per chi lo subisce. Giustamente pertanto il nostro codice penale prevede una prima fase denominata "indagini preliminari" nella quale le due parti, da un lato il P.M e dall'altro il soggetto inquisito (che è "indagato" e non ancora imputato), raccolgono gli elementi rispettivamente a carico e a favore.

Al termine, il materiale raccolto viene sottoposto ad un terzo imparziale, che è il giudice delle indagini preliminari, il quale in una apposita udienza in camera di consiglio e quindi non pubblica, vaglierà se l'indagato deve essere prosciolto senza ulteriori conseguenze, oppure se deve essere "rinviato a giudizio" per difendersi in Tribunale, in un pubblico dibattimento, dalle accuse che gli vengono mosse e che gli fanno assumere da questo momento la veste di "imputato".

Nella prima fase delle indagini preliminari (che, come detto, sono "preliminari" ad un eventuale processo), condotte in genere dalla polizia giudiziaria sotto la direzione del P.M., non c'è obbligo di avvisare l'indagato, obbligo che sorge però quando si devono compiere certi atti, come un interrogatorio, una ispezione, un confronto, una consulenza tecnica, atti che devono essere necessariamente preceduti dall'invio di una "informazione di garanzia" contenente l'invito a nominare un difensore di fiducia con l'avviso che, in mancanza, si nominerà un difensore d'ufficio.

Il diritto alla difesa tecnica, a mezzo di un legale, è quindi un diritto inviolabile di ogni soggetto al quale sia attribuito un reato, sia esso indagato o imputato, qualunque sia il reato commesso e anche se ha reso piena confessione.

L'indagato-imputato ha il diritto di presenziare alle udienze, che devono quindi essere rinviate in caso di suo impedimento, per malattia o altro, ma non ha l'obbligo di intervenire. Se interviene, ha diverse opzioni: può avvalersi della facoltà di non rispondere, può fare dichiarazioni spontanee senza che nessuno possa porgli domande, infine può accettare di essere interrogato, ma a differenza del testimone, non ha l'obbligo di dire la verità, perché anche il mentire fa parte dell'ampio concetto di garanzia difensiva. Questo diritto di mentire incontra due limiti: l'imputato non può falsificare le proprie generalità, e non può accusare ingiustamente altri perché commetterebbe una calunnia.

Infine, se condannato, ha il diritto di impugnare la sentenza avanti il giudice di appello e poi, eventualmente, avanti la Corte di Cassazione, senza il timore di un peggioramento della condanna perché, a meno che non vi sia un ricorso anche del P.M., vige il divieto della riforma peggiorativa della sentenza impugnata.

Qualcuno potrà ritenere eccessivo questo sistema di garanzie. Ma, come è stato autorevolmente osservato, quello delle garanzie difensive è uno dei termometri che misurano il grado di civiltà di un serio e democratico ordinamento processuale.

Publicato su "la Voce dei Berici" del 29 maggio 2011